

COMUNE DI POMARANCE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED
ESTETISTA**

CAPO I

Art.1

ATTIVITA' SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano, in ragione delle Leggi 14.02.1963 n. 161; 23.12.1970 n.1142; 04.01.90 n.1; L.R. 17.10.94 n. 74 per le attività di:

A - PARRUCCHIERE (UNISEX UOMO DONNA)

Con tale terminologia si intendono le attività relative ai servizi di parrucchiere per uomo e donna, conseguenti al Certificato di Qualificazione professionale rilasciato dal C.P.A.

B - BARBIERE

Con tale terminologia si intendono le attività per solo uomo, nella figura tradizionale del barbiere, conseguenti al Certificato di Qualificazione professionale rilasciato dal C.P.A.

C - ESTETISTA

Con tale terminologia si intendono tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti in base alle norme contenute nella Legge 04.1.1990 n. 1

ART. 2

SVOLGIMENTO ATTIVITA'

Le attività di cui al presente articolo, ovunque esercitate anche a titolo gratuito, sono soggette al presente regolamento che ne disciplina lo svolgimento secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunque consentire i controlli delle autorità competenti.

E' vietato l'esercizio delle attività contemplate nel presente in forma ambulante.

ART. 3

CONSULTAZIONI

Il soggetto competente al rilascio della autorizzazione può avvalersi, in situazioni di particolare interesse per la tutela dei professionisti e delle esigenze della comunità, del parere obbligatorio delle locali associazioni di categoria direttamente interessate.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E REQUISITI RICHIESTI

Tutti coloro che svolgono, nell'ambito del territorio

comunale, una o più delle attività disciplinate dal presente devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile Servizio Polizia Municipale.

L'autorizzazione, valida esclusivamente per l'intestatario dell'attività e per i locali indicati nella stessa e non può essere rilasciata allo stesso titolare per più di un esercizio.

Se l'impresa è gestita in forma societaria, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualifica professionale di tutti i soci, anche in caso di società diverse da quelle previste dalla Legge 443/85.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile Settore Polizia Municipale previo accertamento:

A - del possesso da parte del titolare dell'impresa o di tutti i soci in caso di società dei requisiti previsti dalla Legge 443/85;

b - dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di parrucchiere ed estetista, nonch. dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

C - della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del rappresentante legale e dei soci per le imprese gestite in forma societaria.

D - dei parametri esercizi - popolazione previsti nel successivo art. 7;

E - della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed ai Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene.

F - della verifica che a carico del richiedente e familiari non sussistono provvedimenti o procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla Legge 1423/56 e 575/65 e succ. modifiche.

ART. 5

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale, indirizzata al Responsabile Servizio Polizia Municipale, nella quale dovranno essere indicati:

- Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente se ditta individuale; ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del rappresentante legale se trattasi di società;
- Tipo di qualificazione professionale posseduta;
- Ubicazione esatta dei locali ove intedesi aprire l'esercizio;
- Tipologia dell'attività che si intende svolgere.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa alla qualificazione professionale posseduta.

Le domande verranno esaminate nel termine massimo di 30

giorni dalla presentazione. La mancata comunicazione dell'esito vale accoglimento della domanda.

Qualora la domanda venga esaminata con parere favorevole gli interessati dovranno presentare, entro 60 gg dalla data di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'esito, i seguenti documenti necessari anche per l'ottenere il parere dalla U.F. ISP dell'Az. USL per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria:

- Certificato di qualificazione professionale del richiedente, rilasciato dalla C.P.A. della Provincia di Pisa, oppure, quando trattasi di Società avente i requisiti della Legge 443/85, certificato di qualificazione professionale dei soci partecipanti al lavoro;

- Planimetria quotata in scala 1:100 dei locali;

- Contratto di locazione del fondo o dichiarazione di disponibilità dei locali

- Certificato di abitabilità dei locali per l'uso dell'attività da autorizzare;

- Planimetria dei locali con lo schema degli scarichi;

- Certificazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e riscaldamento;

- Relazione tecnica descrittiva dei locali, attrezzature e modalità di lavorazione;

- Dichiarazione a firma di tecnico qualificato attestante la staticità dei locali, qualora gli stessi non siano posti al piano terreno;

- Certificazione contestuale stato di famiglia - residenza in carta semplice del titolare o di tutti i soci in caso di società qualora non residenti in questo Comune.

Eventuali proroghe per la presentazione della documentazione potranno essere concesse solo in caso di comprovata necessità e comunque per non oltre un anno dalla data di comunicazione del parere.

Qualora invece manchino uno o pi. dei requisiti richiesti il Responsabile Settore Polizia Municipale rigetta l'istanza.

Il provvedimento viene comunicato all'interessato tramite raccomandata, entro 60 gg dal ricevimento della stessa può essere proposto ricorso.

Non è ammesso il riesame della domanda di rilascio dell'autorizzazione, se non a seguito di nuova domanda dell'interessato.

La nuova domanda presentata dallo stesso soggetto, tuttavia, non è ricevibile fino al termine del procedimento del ricorso.

ART. 6

UFFICIO COMPETENTE

L'Ufficio competente per l'istruttoria delle pratiche ed il rilascio delle autorizzazioni è l'Ufficio Polizia

Municipale che si potrà avvalere nel caso degli altri uffici comunali e della U.S.L. a seconda delle competenze.

ART. 7

CRITERI PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI

Individuazione del territorio comunale e della popolazione

Ai fini del presente regolamento, il territorio comunale viene ripartito in zone funzionali coincidenti con la suddivisione anagrafica del territorio come segue:

- ZONA n. 1 POMARANCE
- ZONA n. 2 MONTECERBOLI
- ZONA n. 3 LARDERELLO
- ZONA n. 4 SERRAZZANO
- ZONA n. 5 LUSTIGNANO
- ZONA n. 6 S.DALMAZIO
- ZONA n. 7 MICCIANO
- ZONA n. 8 LIBBIANO
- ZONA n. 9 MONTEGEMOLI

L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio potrà essere rilasciata, all'interno delle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Distanza minima tra il nuovo esercizio ed i preesistenti 50 m;
- Rapporto di un esercizio ogni 800 abitanti (Di sesso maschile) o frazione superiore al suo 50% per la successiva per gli esercizi di Barbiere per uomo;
- Rapporto di un esercizio ogni 600 abitanti o frazione superiore al suo 50% per la successiva per gli esercizi di Parrucchiere per donna o unisex;
- Rapporto di un esercizio ogni 1000 abitanti o frazione superiore al suo 50% per la successiva per gli esercizi di Estetista;

Resta fermo in ogni caso la possibilità del rilascio di una autorizzazione per ogni tipologia in ognuna delle zone in cui è ripartito il territorio, anche se avente una popolazione inferiore al rapporto minimo individuato.

I rapporti numerici sono soggetti a revisione annuale sulla base dei dati anagrafici al 31 Dicembre dell'anno precedente.

ART. 8

ESERCIZI ESISTENTI

I titolari degli esercizi esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, possono svolgere l'attività di parrucchiere di tipo A (UNISEX), purché in possesso della idoneità professionale ad esercitare su entrambi i sessi ed i relativi locali siano conformi alle normative igieniche, senza

tener conto dei parametri di cui al precedente articolo, purché presentino, entro un anno dall'entrata in vigore del presente, idonea richiesta in carta legale.

I titolari dovranno tuttavia, qualora i locali e o le attrezzature non fossero conformi a quanto previsto, adeguarsi entro sei mesi alle norme del presente regolamento.

I limiti di distanza si applicano ai nuovi esercizi e in caso di trasferimento, non temporaneo, anche per quelli esistenti.

ART. 9

ATTIVITA' DIVERSE NELLO STESSO LOCALE

Per l'esercizio congiunto di più attività si intendono le tipologie A - C e B - C di cui all'art. 1

Esse possono essere esercitate sia da soggetti individuali in possesso di più requisiti professionali, sia da società in cui i singoli soci che esercitano le distinte attività siano in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per le rispettive attività;

Qualora una società autorizzata per l'esercizio congiunto di pi. attività venga a perdere per qualunque motivo uno o pi. soci in possesso di una delle qualifiche su cui si articolava l'attività autorizzata, non potrà essere continuata l'attività per cui i recedenti erano iscritti fino alla reintegrazione di nuovi soggetti in possesso della relativa qualificazione professionale;

Le attività congiunte di parrucchiera ed estetista, sono consentite soltanto se compatibili ai limiti derivanti dai rapporti con la popolazione residente, definite dall'art. 7.

ART. 10

TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

In caso di trasferimento di sede dell'esercizio, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale, indirizzata al Responsabile del Servizio Polizia Municipale contenente, oltre agli estremi dell'autorizzazione in essere, i dati e la documentazione prescritta dall'art. 5.

Il trasferimento di sede dell'esercizio, nella stessa zona, è sempre consentito salvo il rispetto delle distanze di cui all'art.5.

Il trasferimento in altra zona, consentito nel rispetto dei limiti numerici e delle distanze previste all'art. 5.

I trasferimenti temporanei dovuti a causa di forza maggiore (Perdita dell'agibilità del precedente esercizio, sfratto non dovuto a morosità, adeguamenti igienico sanitari) potranno essere autorizzati per un periodo non superiore ad un anno, anche in deroga ai limiti minimi di distanza.

ART. 11
AMPLIAMENTO DELL'ESERCIZIO

In caso di ampliamento dei locali, gli interessati dovranno presentare domanda scritta in bollo, contenente, oltre agli estremi dell'autorizzazione in essere, la documentazione di cui all'art.5.

ART. 12
CESSIONE DI ESERCIZIO

Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività.

Il subentrante avrà diritto a continuare l'attività anche in deroga alle distanze minime, se tale diritto spettava al "dante causa".

Il subentrante dovrà presentare, entro 90 gg dall'atto di trasferimento, domanda di subingresso in bollo, completa dei dati previsti dall'art. 5 e corredata dalla certificazione relativa al possesso dei requisiti professionali nonché del contratto notarile o scrittura privata debitamente registrata.

Qualora il subentrante, per atto tra vivi, non risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del "dante causa". Tale termine può essere prorogato, sentita la Commissione apposita, quando il ritardo non sia imputabile all'interessato.

ART. 13
SUCCESSIONE EREDITARIA

Per gli esercizi in attività, in caso di morte del titolare, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per un quinquennio conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 08.8.85 n. 443, senza accertamento della qualificazione professionale degli eredi purché l'attività venga svolta da persona in possesso di idonea qualificazione.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non abbia acquisito il certificato di qualificazione professionale.

ART.14
COLLABORATORI

I barbieri o parrucchieri, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori

familiari o personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione di quella principale.

ART.15 - ORARIO E TARIFFE

Nel locale principale dell'esercizio e sulla porta deve essere posto, bene in vista, un cartello riportante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio. Il titolare è tenuto ad esporre il listino dei prezzi in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale del negozio in modo visibile e resa estensibile ad ogni richiesta della Forza pubblica.

ART.17 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La perdita dei requisiti necessari comporta a carico degli esercenti la decadenza dell'autorizzazione e a tale scopo il Responsabile Servizio Polizia Municipale previa assunzione di informazioni, notificherà alla persona o all'impresa interessata i rilievi accertati assegnando il termine massimo di 60 gg per ovviarvi e nel caso disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio. Qualora l'interessato non abbia provveduto ad eliminare la mancanza nel termine prefissato il Sindaco revocherà l'autorizzazione con provvedimento motivato, sentito il parere dell'Ufficio Polizia Municipale, della USL, della Commissione provinciale per l'artigianato e della Commissione di cui all'art. 3 della Legge 1142/70.

L'autorizzazione . revocata dal Responsabile Servizio Polizia Municipale anche quando il titolare:

- Non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda per i nuovi esercizi;
- Non presenti entro 60 gg dal rilascio dell'autorizzazione il certificato di iscrizione all'Albo o motivare la mancata esibizione dello stesso;
- Sospenda l'attività dell'esercizio per un periodo superiore ad un anno.

CAPO II

REQUISITI IGIENICO SANITARI E STRUTTURALI

ART. 18

BARBIERI E PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA:

I locali destinati alla attività di barbiere e parrucchiere unisex debbono avere i requisiti strutturali ed igienico sanitari sotto descritti:

Superfici minime dei locali

16 mq. per 1 posti di lavoro

4 mq. per ogni posto di lavoro aggiuntivo

La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Valutata ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

I minimi di superficie non sono applicabili agli esercizi autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non sono vincolanti per i locali situati nel centro storico.

1 REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (mt. 2,70). E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ. mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la

diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi similari.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di aereazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Ad uso esclusivo dell'attività deve essere previsto un pozzetto sgrassatore per i reflui saponosi, collegato alla seconda camera della fossa settica di volume non inferiore a sessanta litri incrementato di trenta litri ogni posto lavaggio-testa in più oltre le due unità. La tubazione di scarico dovrà essere munita di sifone con pescaggio ad oltre due terzi di profondità.

La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2 REQUISITI IGIENICO - SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 16 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

- a. una zona di attesa

- b. una zona per poltrona di almeno mq 2,50
- c. una zona blocco lavaggio testa di almeno mq 1,00 per posto di lavaggio
- d. una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia
- e. una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

Ogni livello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

3 PRESCRIZIONI IGIENICHE

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.

Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultino non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, disinfettarli con idonei mezzi chimici nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso che siano adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc..) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc..).

Gli addetti, in possesso della certificazione di idoneità sanitaria prescritta dalle vigenti norme e rinnovata periodicamente, devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

ART.19 **ESTETISTI**

I locali destinati alla attività di estetista debbono avere i requisiti strutturali ed igienico sanitari sotto descritti:

Superfici minime dei locali

20 mq. per 1 posto di lavoro

10 mq. per ogni posto di lavoro aggiunto. Nel caso di attività di estetista esercitata nel medesimo locale ove è già autorizzata altra attività di cui all'art.1 Lett. A - B del presente regolamento la superficie minima è di 10 mq. per ogni posto di lavoro.

La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Valutata ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

I minimi di superficie non sono applicabili agli esercizi autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non sono vincolanti per i locali situati nel centro storico.

1 REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (mt. 2,70). E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ. mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'aerazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile e impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in prossimità dei lavandini e nelle cabine di lavoro con esclusione dei solarium.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di aereazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2 REQUISITI IGIENICO - SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 20 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Nel caso di attività di estetista esercitata nel medesimo locale ove è già autorizzata altra attività di cui all'art.1 del presente regolamento la superficie minima è di 10 mq. Per ogni posto di lavoro.

Il locale di esercizio deve avere:

- a) una zona di attesa
- b) una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia
- c) una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte:

MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SOLARIUM VISO: mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;

SOLARIUM CORPO: mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SAUNA e BAGNO TURCO: locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

IDROMASSAGGIO: mq 5,00 di superficie comprensivo di zona di spogliatoio.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

3 PRESCRIZIONI IGIENICHE

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuoli devono essere sostituiti dopo ogni cliente.

Per la periodica pulizia degli strumenti è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti, in possesso della certificazione di idoneità sanitaria prescritta dalle vigenti norme e rinnovata periodicamente, devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

Gli apparecchi elettromagnetici che possono essere adoperati per uso estetico sono quelli di cui all'allegato alla legge 1/1990 come integrata dalla legge regionale n. 74/1994 e succ. modif. ed integraz.

Qualora vengono eseguiti trattamenti che prevedono una verifica delle condizioni fisiche del cliente potranno essere effettuati solo successivamente alla presentazione della certificazione medica attestante l'idoneità.

ART.20

ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' A DOMICILIO

Lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento può essere autorizzato presso il domicilio dell'artigiano, a condizione che il titolare dell'autorizzazione dell'attività si uniformi ai requisiti previsti dalla normativa e consenta l'accesso agli operatori di vigilanza nei locali adibiti all'esercizio che devono essere completamente separati dai locali

adibiti ad abitazione e con ingresso indipendente.

Gli scarichi derivanti dall'attività esercitata devono essere separati da quelli dell'abitazione e conformi alle normative vigenti.

ART. 21

SANZIONI

Per le trasgressioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato nel Codice Penale e nelle Leggi vigenti, vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, in con le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

L'autorizzazione può essere sospesa, in caso di recidività, fino a quindici giorni.

ART.22

NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Legge 14.2.1963 n. 161, Legge 23.12.1970 n. 1142, Legge 04.1.1990 n. 1, L.R. 17.10.94 n. 4 e alle norme igienico sanitarie vigenti.

Il presente entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'albo, solo dopo tale data cesserà la applicazione delle previgenti norme regolamentari, che con la adozione del presente regolamento, sono contestualmente abrogate;

Verrà inoltre inserito a cura del Segretario Generale nella raccolta dei regolamenti comunali.
